

ENERGIA, SCADENZA DEL 5 DICEMBRE PER L'ESECUZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA QUADRIENNALE PER LE GRANDE IMPRESE E LE IMPRESE "ENERGIVORE"

Il D.Lgs. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE "Misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico" fissa al 5 dicembre la scadenza per l'esecuzione della diagnosi energetica quadriennale per le seguenti categorie di imprese:

- **Grandi imprese**, ovvero imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro (come da chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico);
- **Imprese energivore** secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore".

Pertanto risultano obbligate a procedere alla diagnosi di cui all'articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 102/2014 **entro il 5 dicembre p.v.:**

- **le grandi imprese e le imprese energivore che abbiano effettuato l'ultima diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2019;**
- **le imprese che nel corso dell'anno 2023 siano per la prima volta classificabili come grandi imprese secondo i criteri stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico;**
- **le imprese che risultino iscritte per la prima volta nel 2023 nell'elenco istituito presso la Cassa per i Servizi energetici dei ambientali (CSEA).**

Le esenzioni previste all'esecuzione della diagnosi energetica sono per le grandi imprese che adottano un sistema di gestione volontaria ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e, a partire dalla scadenza del dicembre 2020, **le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep**, così come previsto dall' Art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 102/2014.

Le imprese soggette all'obbligo sono tenute, inoltre, a **trasmettere** la diagnosi unitamente a tutta la documentazione richiesta **entro e non oltre il 22 dicembre dell'anno d'obbligo di riferimento**, per consentire ad ENEA di effettuare i controlli sulla conformità delle diagnosi stesse alle prescrizioni del decreto.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Silvia Ceseri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ ceseri@confimiromagna.it